



R.G. N. 2545/2021

ORD. 196/2021

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI BRESCIA**

**ORDINANZA**

Il Giudice di pace di Brescia, dottoressa Laura Ragni, nel presente procedimento ai sensi dell'art. 13, comma 8, D. Lgs. n. 286/1998, nelle forme previste dall'art. 18 del D. Lgs. n. 150/2011,

promosso in riassunzione ex art. 392 c.p.c., a seguito di giudizio di cassazione conclusosi con sentenza (N. 2455/2021) di annullamento con rinvio della precedente ordinanza emessa dal Giudice di pace di Brescia (in diversa composizione) in data 23 gennaio 2019 nell'originario procedimento iscritto al R.G. N. 8656/2019 tra le seguenti parti:

rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Pernechele del foro di Padova, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Padova, via Sette Martiri n. 66, per procura alle liti in calce all'atto di citazione in riassunzione

**ricorrente**

**contro**

**PREFETTURA DI BRESCIA**, in persona del Prefetto pro-tempore

**resistente**

Premesso che con atto di citazione il procuratore del ricorrente ha riassunto davanti all'intestato ufficio l'originario ricorso, chiedendo l'annullamento del decreto di espulsione (Prot. Uscita N. 0051386) emesso in data 21 novembre 2018 dal Prefetto della Provincia di Brescia, regolarmente notificatogli con verbale in pari data, previa la sua sospensione, per i motivi tutti esposti nel ricorso che qui si richiamano come trascritti.

Nello specifico parte ricorrente insisteva per l'annullamento del decreto espulsivo, in quanto adottato illegittimamente dopo avere decretato "de plano" l'inammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale presentata in data 13 novembre 2018 presso la Questura di Brescia, senza che fosse svolta alcuna previa valutazione dei "nuovi elementi" addotti dall'interessato.

Lamentava, di conseguenza, che l'applicazione formalistica dell'art. 29bis del D. Lgs. n. 25/2008, nella sua formulazione vigente all'epoca, risultasse in contrasto con l'art. 40 della Direttiva 2013/32/UE che, in virtù del dell'art. 117 Costituzione, va applicato nella parte in cui impone all'Autorità di esaminare preliminarmente la domanda, prima di dichiararla inammissibile "de plano".



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI BRESCIA**

Il giudice di pace di Brescia con ordinanza in data 23 gennaio 2019 rigettava il ricorso ed avverso l'ordinanza di rigetto parte ricorrente proponeva ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

Con sentenza N. 2455-21 la Corte di Cassazione (Prima Sezione Civile) all'udienza pubblica dell'11 dicembre 2020 cassava l'ordinanza di primo grado con rinvio al Giudice di pace di Brescia in persona di altro giudice di pace, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Assegnata la causa alla sottoscritta, alla prima udienza del 20 settembre 2021 il procuratore del ricorrente dava atto a verbale che nelle more del presente giudizio, ma successivamente all'esito del ricorso in cassazione, la Prefettura di Brescia aveva provveduto alla revoca del decreto di espulsione con conseguente cessazione della materia del contendere e chiedeva la liquidazione dei compensi del giudizio di legittimità e del presente giudizio di riassunzione, stante l'ammissione ex lege del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Si costituiva ritualmente la Prefettura di Brescia, a mezzo del funzionario delegato della Questura di Brescia, depositando memoria costitutiva e dando atto allo stato della cessazione della materia del contendere.

Dalla costituzione della P.A. risulta che avverso la decisione di inammissibilità della domanda reiterata del 21 novembre 2018 il ricorrente aveva proposto ricorso al Tribunale di Brescia che, con decreto del 10 aprile 2019, aveva "disapplicato inaudita altera parte il provvedimento del Questore della Provincia di Brescia del 21.11.2018" e che, in seguito a ciò, era stata sospesa l'efficacia del provvedimento di espulsione ed in seguito adottato in data 28 giugno 2021 il provvedimento di revoca del decreto di espulsione.

Era comunque segnalato che, per completezza di istruttoria e nel merito, la domanda reiterata di protezione internazionale depositata dal ricorrente in data 16 luglio 2020 era stata dichiarata inammissibile dalla Commissione Territoriale di Brescia.

Sulla base dell'istruzione documentale agli atti, la controversia sul ricorso è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza.

Va preso atto che nelle more del presente giudizio la P.A., in via di autotutela amministrativa, con decreto Prot. Uscita N. 0051619 del 28 giugno 2021 (in copia agli atti) ha provveduto d'ufficio alla revoca formale del decreto prefettizio di espulsione oggetto del presente ricorso.

Alla luce di quanto sopra, a questo giudice di pace non resta che pronunciare declaratoria di cessazione della materia del contendere.

In base al combinato disposto degli artt. 13 D.Lgs n. 286/1998 e 18 D.Lgs. n. 150/2011, il ricorrente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato.

Passando alla statuizione sulle spese del giudizio, è principio consolidato che l'intervenuta cessazione della materia del contendere non esenta il giudice dal

*[Handwritten signature]*



## UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BRESCIA

provvedere sulle spese di giudizio in base al principio della cd. soccombenza virtuale (cfr. ex multis Cass. n. 3148/2016; Cass. n. 14939/2020), in forza del quale il decidente, secondo una valutazione prognostica, dovrebbe stimare la fondatezza o meno della domanda.

L'attuale formulazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., inoltre, anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ord. n. 10917/2016 e Cass. ord. n. 11222/2016), non consente nella fattispecie in oggetto di individuare la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite, atteso che i ritardi e le disfunzioni comunicative interne alla Pubblica Amministrazione non possono in ogni caso limitare il diritto di difesa ed essere poste economicamente a carico del cittadino.

Per l'attività difensiva nel procedimento ex art. 13 del D. Lgs. n. 286/1998, di competenza funzionale del giudice di pace – il valore della causa è indeterminato e sono quindi dovuti gli onorari previsti per le cause in Tribunale e la liquidazione deve essere determinata tenendo conto di quanto previsto dagli artt. 82 e 142 del D.P.R. n. 115/2002; inoltre, in relazione a detta liquidazione, è imposto il contenimento degli onorari e delle spese dei difensori in misura non eccedente i valori medi delle tariffe professionali vigenti (D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 37/2018), relative ad onorari ed indennità, tenuto conto delle udienze svolte, della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa (art. 82 D.P.R. n. 115/2002), nonché della riduzione della metà degli importi determinati (art. 130 del D.P.R. n. 115/2002).

Considerata l'assenza di una nota spese depositata dalla difesa del ricorrente, in assenza di specifico protocollo per l'ufficio, pare equo il riferimento alla proposta di liquidazione standardizzata per il ricorso a decreto di espulsione in euro 600,00, di cui al Protocollo d'Intesa su base Nazionale N. 6-C-2017 approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 28 aprile 2017, visto l'esito del giudizio, che il procedimento puramente cartolare si è esaurito in una sola udienza senza attività istruttoria orale e senza questioni giuridiche particolarmente complesse e tenuto conto della condotta processuale della P.A..

In conseguenza alla pronuncia della Corte di Cassazione compete inoltre a questo giudice di pace la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità sulla base dei vigenti parametri forensi ed applicata la riduzione ex art. 130 D.P.R. n. 115/2002.

In applicazione di quanto precede, pertanto, la P.A. opposta è condannata a rifondere in favore di parte ricorrente:

- i compensi professionali del giudizio di legittimità che si liquidano, sulla base dei vigenti parametri forensi (D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 37/2018) in euro 2.625,00 (già applicata la riduzione della metà ex art. 130 D.P.R. n. 115/2002), oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lamberti'.



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI BRESCIA**

- i compensi del presente giudizio che si liquidano in base ai criteri sopra indicati in euro 600,00 (già applicata la riduzione della metà ex art. 130 D.P.R. n. 115/2002), oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.

**P.Q.M.**

- Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti.
- Condanna la P.A. opposta a rifondere in favore di parte opponente le spese ed i compensi professionali del giudizio di legittimità e del presente giudizio, liquidati ex art. 82 e ex art. 130 D.P.R. n. 115/2002 in complessivi euro 3.225,00 (euro 2.625,00 per il giudizio di legittimità ed euro 600,00 per il presente giudizio), oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.

Brescia, 18 ottobre 2021.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Brescia, il 20/10/21  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Daniela Fontana

IL GIUDICE DI PACE  
(Dott.ssa Laura Ragni)